



08.10/000225-01  
DIRA41000 - 2013/126

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE  
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO  
UFFICIO V.I.A.

**Oggetto:** PROGETTO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA MOLINO, IN LOCALITA' MOLINO, NEL COMUNE DI RODDI.

PROPONENTE: STROPPIANA S.p.A., C.so Unità d'Italia n. 21, 12051 – ALBA.

PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**Premesso che:**

- In data 31 luglio 2012 con prot. n. 69713, il Sig. Maurizio Begani, legale rappresentante di STROPPIANA S.p.A. - con sede legale in Alba, C.so Unità d'Italia n. 21, ha depositato presso la Provincia di Cuneo, istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4 della L. R. n. 40/98 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.
- Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale", pubblicato in data 31.07.2012.
- Sul BURP n. 33 del 16/08/2012 è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento.
- L'intervento in oggetto rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'allegato A2 alla L.R. 40/98 e s.m.i., interessa un'area pianeggiante in sponda destra idrografica del Fiume Tanaro, ed è finalizzato all'estrazione di sabbia e ghiaia per un volume totale di circa 184.023 mc.. Si tratta di una cava di pianura "a fossa", ove si prevede un approfondimento per strisciate successive e parallele, di larghezza pari a 30-40 mt. La profondità complessiva di escavazione risulta di 2.90 metri e la pendenza massima, per i fronti di scavo, è pari a 30°, mentre i fronti di abbandono presenteranno una pendenza massima di 20°. Al termine dei cinque anni di coltivazione, l'area tornerà a destinazione agricola.
- Nei termini stabiliti dall'art. 14, comma 1, lett. b) della L.R. 40/98 e s.m.i., non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- In data 11 ottobre 2012, si è svolta la Conferenza di Servizi convocata ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al fine di svolgere il sopralluogo necessario all'istruttoria tecnica per l'espressione del parere ai sensi della norma succitata.
- In data 23 ottobre 2012 si è riunita la 1<sup>a</sup> Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali ed istituzionali di cui all'art. 9) e con quelli della Conferenza ex art. 32 L.R. 44/2000 e s.m.i., ai fini della valutazione integrata dell'intervento proposto e per il coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio delle opere in progetto e cioè quelle da acquisire ai sensi della L.R. 69/1978 e s.m.i., del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., nonché il parere di compatibilità dell'intervento con la pianificazione di bacino.  
Il proponente è stato invitato a partecipare ed è intervenuto a detta conferenza, nel corso della quale, come più approfonditamente descritto nel relativo verbale, conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stata rilevata la necessità di acquisire documentazione integrativa, nonché di coinvolgere in procedura la Regione Piemonte – Settore Difesa del Suolo di Torino, in quanto la cava ricade in fascia B di PAI e la Società Autostrada Asti – Cuneo, data l'interferenza della coltivazione in progetto con il tracciato della rete viaria autostradale.
- Il che è stato formalizzato al proponente con nota prot. n. 93014 del 30.10.2012; da tale data, i termini del procedimento sono stati interrotti.
- Il 10.12.2012, con il deposito della documentazione integrativa richiesta, pubblicata sul sito web della Provincia, l'iter procedurale ha ripreso il suo corso.
- In data 12.12.2012, il Settore regionale Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe, integrato -come anzidetto- nel procedimento, ha fatto pervenire il proprio parere tecnico in relazione alla compatibilità dell'intervento con la pianificazione di bacino. Detto parere, in conclusione, afferma che non è possibile escludere che possibili futuri danni agli elementi antropici presenti nell'area di intervento, in concomitanza ad eventi alluvionali ad elevato tempo di ritorno, possano essere prodotti da un concorso di cause, tra le quali le modificazioni topografiche conseguenti all'attività estrattiva in esame. Visto il tenore di dette conclusioni, con nota del 17.01.2013, si è provveduto a trasmettere il parere regionale al proponente affinché presentasse, a riscontro, eventuali approfondimenti documentali,

assegnando, per farlo, il termine del 4 febbraio 2013 che, in accoglimento di motivata richiesta del proponente, è stato prorogato al 4 aprile 2013.

- In quest'ultima data, il proponente ha presentato al Settore regionale Pianificazione Difesa del Suolo una relazione idrologico-idraulica integrativa, redatta dall'ing. Sergio Sordo, contenente elementi documentali utili alla valutazione della compatibilità dell'intervento con la pianificazione di bacino.
- Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 7 maggio 2013, si è svolta –convocata in sede decisoria con nota del 12.02.2013- la 2<sup>a</sup> Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, sono stati acquisiti e valutati i pareri conclusivi acquisiti nel corso del procedimento, sulla base del progetto così come risultante a seguito delle integrazioni presentate, utili per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per realizzare l'attività estrattiva in progetto, e precisamente:
  - Parere favorevole espresso da parte di AIPo circa la compatibilità dell'intervento con le Norme di Attuazione del PAI, nonché dal punto di vista idraulico ex artt. 93 e 97 del R.D. 523/1904; detto parere è subordinato all'osservanza delle prescrizioni dettagliate nella nota acquisita agli atti del procedimento con prot. n. 1150 del 07.01.2013, che si allega in copia al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1).
  - Parere tecnico favorevole alla coltivazione della cava espresso ex L.R. 69/78 e s.m.i. da parte del Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattive, senza formulare prescrizione alcuna, così come risulta dalla nota acquisita agli atti del procedimento con prot n. 2845 del 14.01.2013.
  - Parere tecnico favorevole espresso dall'Ufficio Cave, a nome della Conferenza di Servizi provinciale ex art. 32 L.R. 44/2000 e s.m.i.. Detto parere, contenuto nell'Elaborato tecnico "*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78*", consegnato agli atti della Conferenza, attiene sia l'espressione di giudizio positivo di compatibilità ambientale per l'intervento proposto, sia il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. per anni cinque a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo comunale. Detto parere tecnico favorevole, è stato subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel succitato Elaborato tecnico, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 2).
  - Parere del Settore regionale Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe, espresso in Conferenza circa la compatibilità dell'intervento con la pianificazione di bacino, così come risultante dalla nota prot. ricev.to n. 38566 del 7 maggio 2013, che si allega in copia al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 3).
  - Parere favorevole espresso in Conferenza da parte del Comune di Roddi circa il rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 69/78 e s.m.i., sulla base della deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 30.11.2012, che si allega in copia al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 4). L'autorizzazione predetta verrà rilasciata con deliberazione consiliare, da assumere a seguito della notifica del giudizio di compatibilità ambientale.
  - Autorizzazione paesaggistica del Comune di Roddi, rilasciata ex d.lgs. 42/2004 e L.R. 32/2008, art.3, comma 2, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
    - a) debbono essere mantenuti i percorsi pedociclabili e la viabilità interpoderale esistenti;
    - b) siano rispettati i tempi prestabiliti di ripristino del sito oggetto d'intervento.
  - In applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., sono da considerarsi acquisiti in senso favorevole i pareri dell'ASL CN 2, e della Società Autostrada Asti – Cuneo, in quanto detti soggetti, pur

essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

- Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze delle due Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale dell'intervento in esame, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, nonché nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito formulate, in quanto il sito di prevista ubicazione della cava risulta vocato ed idoneo per l'attività estrattiva e gli impatti generati dall'apertura della nuova coltivazione si possono ritenere accettabili, in considerazione -oltre che della predetta vocazione- anche della limitata estensione della profondità di scavo, della durata ridotta dell'attività, nonché dell'assenza di recettori sensibili. Per contro, la risorsa sfruttata può rappresentare un punto di forza e di pregio dell'economia locale.
- Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'attività estrattiva, la realizzazione del progetto è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  1. Al fine di garantire un adeguato monitoraggio dell'attività estrattiva, entro il 31 gennaio di ogni anno, il proponente è tenuto a presentare a tutti i soggetti della Conferenza di Servizi un aggiornamento del piano topografico della cava (planimetria e sezioni in scala opportuna, sia su supporto informatico sia su supporto cartaceo); contestualmente, dovrà essere presentata una nota tecnica che illustri lo stato di avanzamento della coltivazione, specificando le volumetrie estratte (distinte tra terreno vegetale, intercalazioni sterili ed utile), il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nell'anno precedente ed una previsione circa gli interventi da realizzare nel corso dell'anno successivo.
  2. In relazione ai disposti del D.lgs 117/2008, il proponente dovrà effettuare il monitoraggio annuo della consistenza dei cumuli di terreno vegetale esistenti in cava, attraverso il loro rilevamento topografico e la contestuale definizione delle cubature esistenti; l'ubicazione di tali cumuli dovrà essere riportata ed aggiornata sul rilievo topografico di aggiornamento annuale.
  3. Per le operazioni di coltivazione e recupero ambientale, dovrà essere impiegata la viabilità descritta in progetto, che prevede l'attraversamento del fiume Tanaro e l'utilizzo della pista privata di collegamento con lo stabilimento del proponente.
  4. In concomitanza di eventi di piena ad elevato tempo di ritorno, il proponente dovrà presidiare il sito di cava impedendone l'accesso ed adottando all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione civile, interfacciandosi con i referenti dei piani di Protezione Civile Comunale e Provinciale.
  5. La coltivazione dovrà avanzare da Sud verso Nord, procedendo per strisciate successive di circa 30-40 m di ampiezza, così come descritto in progetto, al fine limitare le superfici scoperte e consentire un recupero ambientale del sito il più contestuale possibile alle operazioni di estrazione del materiale.
  6. La coltivazione non sia spinta al di sotto della quota limite indicata in progetto per le diverse zone di cava.
  7. Per tutta la durata dell'intervento, sia assicurata la funzionalità dei fossi irrigui presenti all'intorno dell'area di cava e di servizio ai fondi limitrofi.
  8. Il materiale di scarto derivante dalla coltivazione del giacimento, dovrà essere riutilizzato all'interno dell'area di cava, nelle operazioni di recupero ambientale, come indicato nel Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione presentato dal proponente ai sensi del D.Lgs. 117/2008.
  9. Per il ripristino morfologico del sito di cava, al termine delle operazioni di coltivazione, si dovranno utilizzare esclusivamente gli sterili di intercalazione rinvenuti durante la coltivazione del giacimento, miscelati ai limi di lavaggio derivanti dal trattamento del materiale estratto, per

una potenza di circa 30 cm. Al di sopra di tale strato, dovrà essere steso il terreno vegetale precedentemente accantonato per uno spessore di circa 30 cm.

10. Per tutta la durata dell'intervento dovrà essere rilevato trimestralmente il livello freatico nei piezometri installati in fase progettuale al contorno dell'area di cava. I risultati di tale monitoraggio dovranno essere trasmessi annualmente a tutti i soggetti della Conferenza di Servizi. Qualora tali monitoraggi evidenziassero scostamenti dalle previsioni progettuali, il proponente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune di Roddi ed alla Provincia di Cuneo.
11. Al fine di ridurre la formazione di polveri, tutti i mezzi adibiti al trasporto del materiale estratto dovranno utilizzare gli appositi teli di copertura in dotazione. Inoltre, in relazione alle condizioni di umidità atmosferica, si dovrà provvedere all'irrorazione sistematica delle vie di transito, delle zone di coltivazione e degli eventuali cumuli di materiale utile stoccato in cava.
12. Nella fascia compresa entro i 150 m dal Fiume Tanaro dovranno essere realizzati esclusivamente interventi di rinaturalizzazione, escludendo quindi ogni lavoro di coltivazione mineraria, secondo quanto dettagliato e cartografato nella documentazione integrativa presentata.
13. Tutte le aree incluse entro i 150 m dal Torrente Talloria, dovranno essere oggetto, al termine della coltivazione, di un recupero di tipo naturalistico, secondo quanto previsto nella documentazione integrativa prodotta (ricostituzione di soprassuolo arboreo-arbustivo ed in parte superficie a prato stabile).
14. Per quanto possibile, dovranno essere scrupolosamente rispettate le tempistiche previste nel cronoprogramma, relativamente sia alla coltivazione, sia ai lavori di ripristino morfologico, nonché di recupero ambientale.
15. Le scarpate perimetrali, al termine degli interventi di recupero ambientale, non dovranno avere inclinazione superiore a 20° sessagesimali.
16. Le operazioni e le modalità di scopertura del sito, dovranno essere tali da garantire una conservazione il più possibile differenziata dei diversi orizzonti che si ottengono, mantenendo il più possibile distinta la porzione più superficiale terreno vegetale da quella inferiore (sterile), sia in fase di scotico, che di successivo accumulo temporaneo.
17. I cumuli di materiale stoccato provvisoriamente in attesa del successivo riutilizzo, non dovranno superare i 2 m di altezza, dovranno essere opportunamente protetti per evitare dilavamenti e perdite delle caratteristiche di fertilità, mediante la semina di specie a rapido insediamento. Sugli stessi dovranno inoltre essere previste trinciature al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee.
18. I cumuli di materiale stoccato dovranno essere dotati al piede di un'apposita canaletta perimetrale opportunamente raccordata con il sistema di raccolta delle acque meteoriche progettato per l'intera area di cava.
19. In fase di ricostituzione dello strato di coltre pedologica, dovranno essere applicate tutte le cautele necessarie ad evitare situazioni di compattazione, con conseguenti problemi di asfissia radicale delle colture (utilizzo di attrezzature leggere, rottura delle zolle), e si dovrà procedere ad adeguati interventi di concimazione.
20. Al termine della coltivazione di ciascuna delle fasi individuate nel progetto, al fine di migliorare la resa del terreno agrario ridisteso, che può aver subito un depauperamento della fertilità in fase di stoccaggio, sulle porzioni di cava che raggiungono l'assetto definitivo, vengano immediatamente realizzate tutte le operazioni preparatorie, quali per esempio scarificazione e sovescio, indispensabili al successivo riutilizzo agricolo dell'area. In particolare, si dovrà procedere alla stesa del substrato vegetale, alla corretta risagomatura, prevedendo la semina di un idoneo miscuglio erbaceo al fine di costituire una copertura polifita, con funzione di protezione temporanea del suolo, in attesa del definitivo recupero agricolo.

21. Entro sei mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione, dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti.
22. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi previsti ai punti precedenti, vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dalla scadenza dell'autorizzazione.
23. Prima dell'inizio dei lavori, il proponente è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato nel PAI.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Visti:**

il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;  
il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;  
il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;  
il D.Lgs. 03.04.2006, n. 523 s.m.i.;  
il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227;  
la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;  
la L.R. 01.12.2008, n. 32;  
la L.R. 22.11.1978, n. 69 e s.m.i.;  
la L.R. 26.04.2000, n. 44;  
la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;  
il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

lo Statuto;

il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

**Valutate** le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 23 ottobre 2012 e del 7 maggio 2013, riferite più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente, ed i pareri e le autorizzazioni acquisiti nell'ambito delle stesse.

**Preso atto** delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i.

**Ritenuto** che – alla luce delle valutazioni istruttorie emerse nel corso del procedimento e, in particolare, degli esiti della Conferenza di Servizi del 7 maggio 2013– sussistono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di coltivazione in esame, subordinatamente alla rigorosa osservanza delle prescrizioni elencate nelle premesse, ai precedenti punti da 1 a 23, nonché di quelle formulate negli Allegati 1, e 2, e nell'autorizzazione paesaggistica rilasciata da parte del Comune di Roddi ex d.lgs. 42/2004 e L.R. 32/2008, art.3, comma 2, nelle premesse esplicitate.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

**DISPONE**

1. **DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante della presente Determinazione.
2. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di coltivazione della Cava Molino localizzato in località Molino nel Comune di Roddi, presentato da parte di STROPPIANA S.p.A., con sede legale in Alba, C.so Unità d'Italia n. 21, in quanto il sito di prevista ubicazione della cava risulta vocato ed idoneo per l'attività estrattiva e gli impatti generati dall'apertura della nuova coltivazione si possono ritenere accettabili, in considerazione -oltre che della predetta vocazione- anche della limitata estensione della profondità di scavo, della durata ridotta dell'attività, nonché dell'assenza di recettori sensibili. Per contro, la risorsa sfruttata può rappresentare un punto di forza e di pregio dell'economia locale.

3. **PER MITIGARE** ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste in progetto, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle prescrizioni già riportate ai punti da 1 a 23 delle premesse, che qui integralmente si richiamano, nonché a quelle di AIPo, di cui all'ALLEGATO 1.
4. **DI DARE ATTO** dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata da parte del Comune di Roddi, ai sensi del d.lgs. 42/2004 e della L.R. 32/2008, art.3, comma 2., con le prescrizioni esplicitate nelle premesse.
5. **DI RINVIARE** il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Roddi, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, a seguito della notifica del giudizio di compatibilità ambientale e, comunque, previa verifica del progetto esecutivo da parte dell'Ufficio Operativo AIPo di Alessandria. Detto progetto esecutivo deve essere redatto recependo integralmente le prescrizioni tecniche formulate da AIPo medesima, di cui all'ALLEGATO 2.
6. **DI SUBORDINARE** il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto 4., al rispetto di tutte le prescrizioni così come sopra risultanti, di quelle contenute nell'Elaborato tecnico "*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.*" (ALLEGATO 2) e di quelle di AIPo, di cui all'ALLEGATO 1
7. **DI CONSIDERARE ACQUISITI** in senso favorevole, in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., i pareri dell'ASL CN 2, e della Società Autostrada Asti – Cuneo, in quanto detti soggetti, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.
8. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i., il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 4, costituisce atto di avvio del procedimento di variante del vigente strumento urbanistico.
9. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto. In particolare, con riferimento al guado, il proponente –prima dell'avvio dei lavori- deve sottoscrivere con la Regione Piemonte -Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, la concessione con relativo disciplinare concernente tutte le clausole e prescrizioni ai fini della tutela della demanialità e del buon regime idraulico del corso d'acqua (canoni di concessione per uso delle aree demaniali fluviali).
10. **DI PRESCRIVERE**, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, che l'ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo effettui il controllo dell'attuazione di tutte le prescrizioni ambientali, nella fase di realizzazione delle opere e a lavori conclusi, e che conseguentemente, a tal fine, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA - Via Vecchia di Cuneo 11, Cuneo.
11. **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di anni tre a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo comunale. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato, anche in parte, entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.
12. **DI INVIARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
13. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

- Copia della nota prot. ricev.to n. 1150 del 07.01.2013, recante il parere di AIPo ex artt. 93 e 97 del R.D. 523/1904, nonché circa la compatibilità dell'intervento con le Norme di Attuazione del PAI (ALLEGATO 1).
- Elaborato tecnico "*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78*" (ALLEGATO 2).
- Copia della nota prot. ricev.to n. 38566 del 7 maggio 2013, recante il parere del Settore regionale Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe, circa la compatibilità dell'intervento con la pianificazione di bacino (ALLEGATO 3).
- Copia della Deliberazione di Giunta del Comune di Roddi n. 44 del 30.11.2012 (ALLEGATO 4).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

**IL DIRIGENTE**  
Dott. Alessandro RISSO